

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

“Associazione Italiana Segretari del Consiglio di Amministrazione e per la Corporate Governance”

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 l'associazione non riconosciuta denominata "Associazione Italiana Segretari del Consiglio di Amministrazione e per la Corporate Governance", in forma abbreviata "AISCA".

L'Associazione ha sede legale in Milano, via Antonio Mosca n. 185/B.

L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - SCOPO

L'Associazione intende promuovere, sostenere e fornire un significativo contributo alla valorizzazione del ruolo del Segretario del Consiglio di Amministrazione e delle altre figure professionali all'interno delle organizzazioni aziendali che, nell'ambito del sistema di *Corporate Governance*, rivestono un ruolo fondamentale nelle dialettiche societarie, con compiti di coordinamento e assistenza di molteplici attori coinvolti nel governo d'impresa, rafforzandone competenza e autonomia. In tale contesto, l'Associazione intende proporsi come luogo di incontro e di scambio di opinioni ed esperienze dei Segretari del Consiglio di Amministrazione e delle altre figure professionali che operano nell'ambito *corporate governance* e *corporate affairs* di società ed enti giuridici italiani e internazionali e studi professionali, attraverso:

- espressione delle linee guida di comportamenti socialmente responsabili;
- condivisione di conoscenze ed esperienze di apprendimento;
- continuo aggiornamento circa le *best practices* professionali e societarie e relativa diffusione;
- informazioni sulle fonti, consulenza e contatti;



- organizzazione e partecipazione ad eventi.

L'Associazione intende altresì promuovere la diffusione della cultura della *governance*, tra le società quotate e non quotate, i loro azionisti e *stakeholders*, anche mediante programmi di informazione-formazione sui temi nazionali e internazionali di *corporate governance*, *environmental*, *social & governance* e *business integrity*.

L'Associazione:

- promuove e sviluppa rappresentanze territoriali per la realizzazione dello scopo associativo e il coinvolgimento degli Associati;
- supporta ed incoraggia progetti, iniziative ed attività che permettano all'Associazione di certificare a livello nazionale e/o internazionale le competenze dei Segretari del Consiglio di Amministrazione;
- interagisce con tutti gli organismi, istituzioni ed enti pubblici e privati, locali, nazionali ed internazionali, che perseguono finalità analoghe ovvero complementari alle proprie.

ART. 3 - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- d) organizzare corsi di formazione, *stage* anche internazionali, scambi culturali e attività di ricerca svolte sia attraverso appositi gruppi di lavoro sia esternamente;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di

commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;

- f) organizzare convegni, congressi, simposi ed eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi statutari;
- g) svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

ART 4. - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'ammissione all'Associazione è riservata a:

i) coloro che ricoprono l'incarico di Segretario del Consiglio di Amministrazione o responsabile Affari Societari e/o Legali di almeno una società di capitali; assistenti e collaboratori di Segretari del Consiglio di Amministrazione o di responsabili Affari Societari e/o Legali;

ii) professionisti o esperti che operino nell'ambito consulenziale o associativo o istituzionale in materia di *Corporate Governance* e *Corporate Affairs*;

iii) quanti, seppur non rientranti in una delle categorie elencate sopra, vengano candidati da un membro del Consiglio Direttivo in virtù del particolare contributo alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;

iv) avvocati, praticanti avvocati, docenti universitari e notai;
tutti definiti ai fini del presente Statuto come Associati *Ordinari*.

Sono ammessi infine come *Sostenitori* dell'Associazione, pur non entrando a far parte della medesima, le persone giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa fornire contributi adeguati e coerenti con la natura dell'Associazione.

Il Presidente provvede in ordine alla domanda di ammissione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento.

Eventuali casi complessi o controversi sono dal Presidente sottoposti al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. La delibera del

Consiglio è inappellabile.

Il Consiglio Direttivo può stabilire modalità e quote differenti in relazione alla fruizione da parte degli associati dei servizi erogati dall'Associazione, anche in relazione ad iscrizioni multiple effettuate da società o enti per gruppi di individui.

L'ammissione all'Associazione comporta l'integrale accettazione dello Statuto e dei regolamenti e procedure dell'Associazione.

ART. 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente.

L'esclusione di un Associato è decisa dal Consiglio Direttivo con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- condanne penali per fatti dolosi;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione e/o che appaia in grave violazione della legge, dello Statuto o delle comuni regole di civile convivenza etica;
- gravi irregolarità che – in violazione della legge o dello Statuto – possano esporre l'Associazione a responsabilità di ogni tipo ovvero a danno di immagine e/o reputazionale;
- utilizzo non autorizzato del logo dell'Associazione o della qualifica di associato.

ART. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote associative versate dagli Associati;

- b) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- c) i contributi liberi offerti tanto da Associati e da Sostenitori quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- d) i contributi stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera, su proposta del Presidente, la quota di iscrizione e la quota associativa annuale dovuta da ogni Associato e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può stabilire modalità e quote differenti in relazione alla fruizione da parte degli associati dei servizi erogati dall'Associazione, anche in relazione ad iscrizioni multiple effettuate da società o enti per gruppi di individui.

ART. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 31 maggio successivo il conto economico per l'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 8 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;



- il Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Revisore dei Conti;
- il Probiviro.

Il Consiglio Direttivo può, su proposta del Presidente, nominare il Vicepresidente, il Delegato alle Relazioni Istituzionali, il Delegato ai Rapporti Internazionali, il Tesoriere e il Segretario Generale.

Gli organi sociali rimangono in carica per quattro esercizi. La cessazione dalla carica per scadenza del termine non ha effetto sino alla nomina del successore.

I componenti degli organi sociali sono rieleggibili, ma non possono rimanere in carica per più di sedici anni.

ART. 9 - ASSEMBLEA

9.1 Composizione e competenze

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati Ordinari che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti. L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del conto economico e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea delibera su:

- a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- b) il rendiconto patrimoniale e finanziario dell'esercizio chiuso e riscontrato dal Revisore;
- c) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e, tra essi, il Presidente;
- d) l'elezione del Revisore dei Conti;
- e) la nomina del Probiviro;
- f) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



9.2 Convocazione e *quorum*

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo. La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati otto giorni prima della data fissata. Ogni Associato, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto; sono ammesse le deleghe ma nessun Associato può riceverne più di cinque.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia la presenza degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli Associati presenti, anche per delega. Per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione è necessario l'intervento, anche per delega, ed il voto favorevole di oltre un terzo degli Associati aventi diritto di voto.

Previa proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo è delegato e autorizzato a modificare in ogni tempo la sede legale dell'Associazione all'interno della Città Metropolitana di Milano, anche tramite il Presidente e senza che ciò comporti la necessità di convocare apposita Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, dal Vicepresidente (se nominato) o, in caso di assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

È ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti affrontati.

Le modalità di voto sono stabilite dal Presidente dell'Assemblea, per quanto non stabilito nell'avviso di convocazione.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Composizione e convocazione

Un Consiglio Direttivo costituito da un numero variabile da sette a ventuno Associati, compreso il Presidente, sovrintende all'amministrazione dell'Associazione.

L'Assemblea determinerà il numero dei Consiglieri in sede di elezione dei medesimi.

Il componente del Consiglio Direttivo decade, previa delibera del Consiglio Direttivo, in caso di tre assenze consecutive non giustificate. Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo - su proposta del Presidente - può provvedere, sino a concorrenza della metà dei suoi componenti, alla loro cooptazione con altro membro, che resterà in carica sino alla successiva Assemblea; in caso di cessazione della carica, durante l'esercizio sociale, del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede, eventualmente tramite cooptazione, a designare il medesimo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di due membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti affrontati.

10.2 Procedura

Ogni quattro esercizi il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea di determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo per i quattro esercizi successivi.

Possono eleggere ed essere eletti componenti del Consiglio Direttivo tutti gli Associati iscritti 60 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo e in regola con il

versamento della quota annuale.

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene come segue:

- a) entro i 40 giorni precedenti la data dell'Assemblea, il Presidente invita gli Associati che ne abbiano diritto a presentare la propria candidatura;
- b) entro i 20 giorni precedenti la data dell'Assemblea, gli Associati che ne abbiano diritto possono presentare la propria candidatura;
- c) i voti sono espressi per iscritto prima dell'Assemblea e per alzata di mano nel corso dell'assemblea;
- d) sono eletti componenti del nuovo Consiglio Direttivo i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero complessivo deliberato dall'Assemblea.

10.3 Competenze

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi componenti, su proposta del Presidente: il Direttore Generale e, quando opportuno, il Vicepresidente del Consiglio Direttivo e, anche tra non Associati, il Tesoriere e il Segretario Generale determinandone funzioni e compiti.

Il Consiglio Direttivo approva l'ordine del giorno dell'Assemblea e formula le proposte necessarie.

Il Consiglio Direttivo - su proposta del Presidente - istituisce le Commissioni Tecniche indirizzate a coadiuvare e supportare le attività dell'Associazione, con particolare attenzione alle società quotate in Borsa e alle PMI, e - sempre su proposta del Presidente - ne individua i componenti.

ART. 11 - PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, nominato dall'Assemblea, è anche Presidente del Consiglio Direttivo ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa e firma necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.



Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, coadiuvato dal Direttore Generale e, se nominati, dal Tesoriere e dal Segretario Generale.

Spetta al Presidente: (i) aprire e chiudere uffici locali in Italia e all'estero, individuando e nominando responsabili per settori di attività e/o comitati; (ii) costituire gruppi di lavoro e tavoli tecnici per lo sviluppo delle attività associative, anche con terzi.

In caso d'urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro 90 giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

In caso di assenza o impedimento egli è sostituito dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero dal Direttore Generale.

Il Presidente può nominare procuratori speciali anche esterni al Consiglio.

ART. 12 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale:

- a) coadiuva il Presidente ed assicura una gestione ordinata dell'Associazione, anche a livello regionale con riferimento agli uffici locali di cui al precedente art. 11;
- b) svolge le funzioni di Segretario nelle sedute del Consiglio Direttivo, salvo che quest'ultimo nomini un Segretario Generale;
- c) ha la responsabilità di provvedere all'attuazione delle decisioni e degli indirizzi assunti dall'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- d) coordina e controlla le attività associative nel rispetto delle norme di legge e di Statuto.

ART. 13 - REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea può nominare, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, il Revisore dei Conti monocratico, che resta comunque in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del

quarto esercizio successivo alla sua nomina e che può essere rieletto.

Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Assemblea deve nominare il Revisore dei Conti con funzioni di Organo di Controllo monocratico quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

ART. 14 - PROBIVIRO

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea la nomina di un associato che svolga le funzioni di Probiviro, che resti comunque in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla sua nomina e che possa essere rieletto. Il Probiviro ha competenza in materia di conciliazione di controversie interne, di accertamento dei requisiti degli associati, di accertamento di sopravvenute cause d'incompatibilità, ovvero di accertamento delle cause di esclusione di cui al precedente articolo 5. Il Probiviro, previa condivisione con il Presidente, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo un Regolamento sulla gestione delle attività di propria competenza.

ART. 15 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, ove non risolte mediante tentativo di conciliazione che le parti si obbligano a promuovere avanti il Probiviro saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, istituito presso la CCIAA di Milano, al quale spetterà altresì

la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità rendendo il loro lodo entro sessanta giorni dalla nomina del Collegio medesimo. La sede dell'arbitrato sarà quella di Milano.

ART. 16 – SCIoglimento

Salvo che la legge non disponga diversamente e salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, in caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto ad enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Il Presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci in data 28 maggio 2024, la quale ha inoltre conferito delega al Consiglio Direttivo - e per esso al Presidente - di apportare ogni perfezionamento che si rendesse necessario, inclusa tra l'altro la modifica della sede legale entro i prossimi 12 mesi.

Il Segretario

Simone Tognoli

Il Presidente

Man Ray



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
UFFICIO TERRITORIALE DI PAVIA
REGISTRO AL N. 555 SERIE 3
ADDI 07.06.24 ATTI PRIVATI
€ 200,00
IL FUNZIONARIO DELEGATO